

Lettura grafica dell'
**Ordinanza concernente gli esami di Stato nel primo ciclo
di istruzione per l'anno scolastico 2019/2020**

N. 09 DEL 16-05-2020

A CURA DEL DS di Francesco Callegari

A uso interno dei docenti IC2 ROSSANO

Articolo 2

(Espletamento dell'esame di Stato tramite la valutazione del consiglio di classe)

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera b) del Decreto legge 8 aprile 2020, n. 22 *[che prevede la sostituzione dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione con la valutazione finale da parte del consiglio di classe, ove quest'ultima tiene anche conto di un elaborato del candidato]*, l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione **coincide con la valutazione finale** da parte del consiglio di classe.
2. In sede di valutazione finale, il consiglio di classe **tiene conto dell'elaborato** prodotto dall'alunno secondo i criteri di cui all'articolo 3 e attribuisce il voto finale secondo le modalità di cui all'articolo 7.
3. Per gli alunni con disabilità o con disturbi specifici dell'apprendimento l'assegnazione dell'elaborato e la valutazione finale sono condotte sulla base, rispettivamente, del piano educativo individuale e del piano didattico personalizzato.

Articolo 3

(Criteri per la realizzazione degli elaborati)

1. Gli alunni delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado **trasmettono** al consiglio di classe, in modalità telematica o in altra idonea modalità concordata, **prima della presentazione** di cui all'articolo 4, un **elaborato** inerente una **tematica**
 - a. **condivisa** dall'alunno con i docenti della classe
 - b. e **assegnata** dal consiglio di classe.
2. La tematica di cui al comma 1:
 - a. è **individuata** per ciascun alunno tenendo conto delle caratteristiche personali e dei livelli di competenza dell'alunno stesso;
 - b. **consente** l'impiego di conoscenze, abilità e competenze acquisite

- i. sia nell'ambito del **percorso di studi**,
- ii. sia in contesti di **vita personale**,

in una logica trasversale di **integrazione tra discipline** *(tra più discipline, non necessariamente tra tutte le discipline).*

3. L'elaborato consiste in un **prodotto**:

- a. **originale**,
- b. **coerente** con la tematica assegnata dal consiglio di classe,

e potrà essere realizzato **sotto forma di**

- i. testo scritto,
- ii. presentazione anche multimediale,
- iii. mappa o insieme di mappe,
- iv. filmato,
- v. produzione artistica o tecnicopratica o strumentale per gli alunni frequentanti i percorsi a indirizzo musicale.

Articolo 4

(Modalità di presentazione degli elaborati)

1. Per consentire

- a. la **piena valorizzazione** e
- b. una più **attenta valutazione** degli elaborati di cui all'articolo 3,

il consiglio di classe dispone un **momento di presentazione orale** degli stessi, in modalità telematica, da parte di ciascun alunno **davanti ai docenti del consiglio stesso** *(non è la commissione d'esame).*

2. *(Specifico per la scuola in ospedale).*

3. La presentazione orale di cui al comma 1 si svolge **entro la data dello scrutinio finale**, e comunque **non oltre il 30 di giugno**, secondo quanto previsto dal calendario stabilito dal dirigente scolastico o dal coordinatore delle attività educative e didattiche, sentiti i consigli di classe *(Lo scrutinio finale per le classi Terze viene effettuato dopo la presentazione degli elaborati).*

4. Il dirigente scolastico dispone lo svolgimento delle presentazioni orali **in videoconferenza** in idonea modalità telematica sincrona, assicurandone la regolarità attraverso l'utilizzo degli strumenti tecnici più idonei.

5. Per gli **alunni risultati assenti alla presentazione orale** di cui al comma 1, per gravi e documentati motivi, il dirigente scolastico, sentito il consiglio di classe, prevede ove possibile lo svolgimento della presentazione in data successiva e, comunque, entro la data di svolgimento dello scrutinio finale della classe. In caso di impossibilità a svolgere la presentazione orale entro i termini previsti, il consiglio di

classe **procede comunque alla valutazione dell'elaborato** inviato dall'alunno, secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 2.

Articolo 5

(Candidati privatisti)

[La sola valutazione dell'elaborato e della sua presentazione costituisce la valutazione finale]

Articolo 6

(Modalità e criteri per la valutazione dell'elaborato)

1. L'elaborato di cui all'articolo 3 (*allievi curricolari*) e l'elaborato di cui all'articolo 5 (*allievi privatisti*) sono valutati dal consiglio di classe, anche in riferimento alla presentazione, sulla base della **griglia di valutazione** appositamente predisposta dal collegio dei docenti, con votazione in decimi. *(La griglia di valutazione dell'elaborato dovrà pertanto prevedere due serie di indicatori-descrittori: una serie, di maggior peso, per la valutazione dell'elaborato, e un'altra serie, di minor peso, per la valutazione della presentazione, visto che la valutazione dell'elaborato viene data anche in assenza della presentazione online).*

Articolo 7

(Modalità per l'attribuzione della valutazione finale)

1. In sede di **scrutinio finale**, il consiglio di classe procede alla valutazione dell'anno scolastico 2019/2020 degli alunni delle classi terze sulla base dell'attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza. Le valutazioni conseguite nelle singole discipline sono riportate nel verbale di scrutinio e nel documento di valutazione relativo all'anno scolastico 2019/2020. Sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini o dagli esami emanati ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti.
2. terminate le operazioni di cui al comma 1 e tenuto conto
 - a. delle relative **valutazioni (a.s. 2019-20)**,
 - b. della **valutazione dell'elaborato** di cui all'articolo 3 e della presentazione orale di cui all'articolo 4,
 - c. nonché del **percorso scolastico triennale**,il consiglio di classe attribuisce agli alunni la valutazione finale, espressa in decimi. *(In premessa, l'Ordinanza esplicita che distinte pesature, prestabilite dal Ministero tra le tre componenti, sarebbero state considerate come arbitrarie in quanto il D.L. 22/2020 stabilisce che la valutazione finale, da condursi sulla base degli elementi previsti, scrutinio sulle singole discipline, elaborato e percorso triennale, deve essere vista all'interno di una dimensione complessiva, sulla base dell'autonomo discernimento del consiglio di classe)*
3. L'alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d'istruzione conseguendo una valutazione finale di almeno sei decimi.

4. La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla **lode**, con deliberazione **all'unanimità del consiglio di classe**, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio.
5. Gli esiti della valutazione finale sono resi pubblici mediante affissione all'albo della scuola.
6. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di istituto non viene fatta menzione delle eventuali modalità di svolgimento dell'esame per gli alunni con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento.

Articolo 8

(Certificazione delle competenze)

1. In sede di **scrutinio finale**, per gli alunni che conseguono il diploma conclusivo del primo ciclo d'istruzione, il consiglio di classe redige la **certificazione delle competenze** ai sensi del Decreto competenze

16 maggio 2020